

6 600 819501 42 1 1 0

IDENTIFICATIVO : 01241036180099
4578-00088
AA2069531FDD0
00016129
09/05/2025 11:36:25
00000080
W160001
SEDIC/00
00 16 00
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PNA - INSIEME CON I BAMBINI ETS

ART. 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"PNA - Insieme con i bambini ETS"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Zanè (VI) in via Udine, 9.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'organo di amministrazione non comporta modifica statutaria, se operato all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di comunicazione ad altri uffici competenti.

Essa opera nel territorio della Regione del Veneto e in ambito nazionale e/o internazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata e ha forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ART. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 Finalità e Scopo

L'associazione, ente del Terzo settore, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dalle Nazioni Unite:

- promuovere società pacifiche, giuste e inclusive e la diffusione di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, con particolare attenzione alla difesa dei diritti umani, civili e sociali;
- eliminare la povertà in tutte le sue forme e garantire dignità e uguaglianza tra le persone, sostenendo in modo particolare le popolazioni che vivono nei Paesi a basso e medio indice di sviluppo umano, con un focus particolare rivolto a donne, bambini e ragazzi con disabilità, al fine di migliorare le loro condizioni di vita e in particolare l'educazione, le condizioni igienico - sanitarie, sociali ed economiche;
- promuovere la salvaguardia e l'utilizzazione razionale e sostenibile delle risorse naturali, anche al fine di migliorare complessivamente le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nei paesi a basso e medio indice di sviluppo umano.

ART. 5 Attività

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'ente intende esercitare in via principale le seguenti attività di interesse generale, previste all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 lettera i), u), v) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dell'associazionismo e del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - lett. i) art.5 D. Lgs. n. 117/2017;

- Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si dovranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative, interventi e azioni quali:

- L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata sopra ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli enti no profit che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Nel caso di aspiranti associati minori di età la domanda dev' essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sant'Elia
 Roberto Guadagnoli
 Giuseppe
 Antonio De Rosa
 Elia Sami
 Carlo
 Adriano
 Guido
 Neri
 2

ART. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Vicepresidente
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Antonio Bellavere', 'Elio Lario', and 'Adriano Lario'.]

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da minimo tre e massimo cinque membri la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, con un minimo di tre. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta il doppio.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea ed in particolare tra gli altri compiti:

- nomina tra i suoi membri il Tesoriere;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approva la stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Adh. Amm. Amm. i

4 *5*

Roberto *Agostino* *Decretum* *Giuseppe* *Luigi*

Roberto *Agostino* *Decretum* *Giuseppe* *Luigi*

Roberto *Agostino* *Decretum* *Giuseppe* *Luigi*

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

ART. 16 Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente presiede l'organo di amministrazione e dura in carica quanto l'organo di amministrazione, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, del Vicepresidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle deleghe di volta in volta attribuite da tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente svolge anche le funzioni di segretario e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ove presente, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida attuative dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati (e degli enti aderenti) tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Silvia", "Ella", "Cott", "Adriano", and "6"]

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente.

ART. 20 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21 I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, ovvero dalla data di costituzione dell'associazione con riferimento al primo esercizio. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 Convenzioni

Ai sensi dell'art. 55, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della legge n. 241/1990 l'associazione può stipulare con la Pubblica Amministrazione accordi al fine di regolare i rapporti fra le parti. Le convenzioni sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'F. Amisano', 'Ella Samr', 'Amaro', and others.]

ART. 27 Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, alle eventuali ulteriori norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Sancti Spiritus *Antonio Delella* *Giuseppe*
Roberto Silvestri *Elio Sanr* *Carlo Selva*
Giuseppe *Giuseppe*
Antonio Camilleri *Michele*



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA

Reg.to il 15/05/2025
al N° 641 priv. 3° serie 2009011

